

**N. 01664/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 03131/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3131 del 2016, proposto da:

OMISSIS, rappresentate e difese dagli avv. OMISSIS;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del bando di concorso emanato con decreto n. 106 del 26 febbraio 2016 avente ad oggetto l'indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado nella parte in cui:

- all'art. 3 - requisiti di ammissione - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente per i posti della scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti laureati inseriti nelle graduatorie d'Istituto, con titolo considerato ancora valido per l'accesso all'insegnamento per la rispettiva classe concorsuale e con oltre 36 mesi di servizio alle dipendenze del M.I.U.R. che - ai sensi del regime transitorio previsto dal combinato disposto degli artt. 402, d. lgs. n. 297/94 e 2, comma 2, decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, così come interpretato dalle sentenze del Cons. St. nn. 105/2015 e 417/2015 - avrebbero dovuto partecipare al primo concorso a cattedre da bandire dopo il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica e che, invece, per colpa dell'amministrazione resistente, non hanno potuto partecipare al concorso su base regionale indetto dal M.I.U.R. con il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012;

- all'art. 4 - domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione nella parte in cui prescrive che “*i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi*

*del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione*”, in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi di requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

e per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 1, co. 107, della l. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, secondo cui *“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*;

Visto l'art. 1, co. 110, prima parte, della l. n.107/2015 cit., in base al quale, *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”*;

Considerato che l'art. 3 del bando di concorso indetto con decreto d.g. n. 105 del 23 febbraio 2016, disciplinando i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui in causa, in ossequio alle norme di legge sopra citate ha disposto che alla presente procedura possa partecipare esclusivamente il candidato in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento;

Ritenuto, *prima facie*, che le richiamate norme siano state correttamente interpretate ed applicate dalla resistente amministrazione alla luce del loro chiaro tenore letterale e della stessa *ratio* ispiratrice della riforma da ultimo introdotta con la l. n. 107/2015;

Ritenuto, altresì, di non ravvisare, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, alcun profilo di illegittimità costituzionale delle su citate norme legislative, rilevante nel presente giudizio, in considerazione del fatto che:

- la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE;

- già l'art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, aveva stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - con il successivo decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, è stato disciplinato il regime transitorio volto a consentire la partecipazione al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema ai soggetti in possesso del solo titolo di laurea (artt. 1 e 2 del decreto n. 460/1998 cit.);
  - tale regime transitorio non appare invocabile dalle odierne ricorrenti laureatesi l'una (OMISSIS), in data 24 giugno 2010, l'altra (OMISSIS), in data 11 ottobre 2006, in epoca ben successiva all'introduzione del sistema imperniato sulla necessità del titolo di abilitazione ai fini dell'accesso all'insegnamento e non avendo neanche richiesto di partecipare al primo concorso utile bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, ancorché limitatamente ad alcune regioni, per la medesima classe concorsuale A50 (ex A60);
- Ritenute, del pari, destituite di fondamento le censure mosse all'art. 4 del bando, quanto alle modalità di presentazione in via esclusivamente telematica delle domande di partecipazione;
- Ritenuto, per le superiori considerazioni, non sussistere il *fumus boni juris* necessario per l'accoglimento della richiesta domanda cautelare;
- Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che

provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF

Emanuela Loria, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)